



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 1022/RU/2017

Rif.:

Allegati: 1

Roma 4 gennaio 2017

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali

Alla Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento

Agli Uffici delle dogane

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale antifrode e controlli

Alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici

Al Dipartimento delle Finanze – Direzione Relazioni Internazionali

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

All'Unione Petrolifera

Alla Confindustria

All'Assopetroli

All'Assocostieri

Alla Federchimica

OGGETTO: Decisione di esecuzione della Commissione del 25 novembre 2016 che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante. Conferma impiego *Solvent Yellow 124* per i gasoli e il petrolio lampante.

Con nota del 7 dicembre scorso, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha fatto pervenire la comunicazione del 28 novembre 2016, con la quale il Segretariato Generale della Commissione europea ha notificato, ai sensi dell'art. 297 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di esecuzione in oggetto specificata, che ha sostituito la previgente decisione 2011/544/UE, con efficacia dalla data di notifica.

Il richiamato provvedimento, che si allega, conferma sino al 31 dicembre 2021 - salvo che la Commissione non individui prima del predetto termine una sostanza di marcatura migliore – *il Solvent Yellow 124* quale marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante.

Conseguentemente, resta invariato l'utilizzo della suddetta sostanza secondo le proporzioni definite nelle formule di denaturazione riportate nelle disposizioni normative che ne prescrivono l'impiego.

Il Direttore Centrale

f.to Prof. Avv. Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.11.2016
C(2016) 7546 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2016

che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.11.2016

che introduce un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e in particolare per prevenire l'evasione fiscale, la direttiva 95/60/CE prevede un sistema comune di marcatura per l'identificazione dei gasoli di cui al codice 2710 00 69 della nomenclatura combinata (NC) e del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 00 55, immessi in consumo in esenzione o ad aliquote d'accisa ridotte. Il primo codice è stato suddiviso nei codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19, in base al tenore di zolfo dei gasoli e alla presenza di biodiesel, e il secondo codice è stato trasposto nel codice NC 2710 19 25².
- (2) La decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione³ ha scelto il prodotto indicato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante ai quali non sia stata applicata l'aliquota normale dell'accisa in vigore per tali oli minerali usati come carburante.
- (3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2011/544/EU stabilisce che la decisione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2016 alla luce degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura, tenendo conto della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di oli minerali esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.
- (4) Nell'ambito del processo di revisione, la Commissione ha lanciato un invito a manifestare interesse a presentare prodotti idonei all'uso come marcatori fiscali per i gasoli e il petrolio lampante⁴. La Commissione cerca di identificare una sostanza di marcatura che ottenga risultati migliori con riguardo a una serie di criteri predefiniti rispetto alla sostanza attualmente in uso.

¹ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

² I codici della nomenclatura combinata sono quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione 2011/544/UE della Commissione, del 16 settembre 2011, relativa all'introduzione di un marcatore fiscale comune per i gasoli e il petrolio lampante (GU L 241 del 17.9.2011, pag. 31).

⁴ GU C 299 dell'11.9.2015, pag. 28.

- (5) Dal momento che il processo di revisione non è ancora completo, è opportuno continuare a utilizzare il Solvent Yellow 124 come marcatore fiscale comune ai sensi della direttiva 95/60/CE, alle condizioni stabilite in tale direttiva.
- (6) La presente decisione non esonera alcuna impresa dagli obblighi di cui all'articolo 102 del trattato.
- (7) Occorre tener conto delle opportunità offerte dagli sviluppi scientifici futuri, stabilendo un termine per il riesame della presente decisione.
- (8) Tuttavia, detto riesame dovrebbe essere anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell'evasione fiscale o causa danni alla salute o all'ambiente, o qualora la Commissione individui una sostanza migliore.
- (9) Occorre pertanto abrogare la decisione di esecuzione 2011/544/UE.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marcatore fiscale comune previsto dalla direttiva 95/60/CE per la marcatura di tutti i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 nonché del petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25 è il Solvent Yellow 124, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg ma non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale.

Articolo 2

La presente decisione è riesaminata entro il 31 dicembre 2021, tenendo conto degli sviluppi tecnici nel campo dei sistemi di marcatura e della necessità di combattere l'utilizzo fraudolento di prodotti energetici esentati o assoggettati ad aliquote d'accisa ridotte.

Il riesame è anticipato rispetto al termine stabilito qualora risulti che il Solvent Yellow 124 provoca un aumento dell'evasione fiscale o causa danni alla salute o all'ambiente, o qualora la Commissione individui una sostanza migliore.

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2011/544/UE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2016

Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione



IT

ALLEGATO

1. Identificazione secondo l'indice "Colore": *Solvent Yellow 124*
2. Nome scientifico: *N-etil-N-[2-[1-(2-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina*